

PASSAGGI NELLE AREE: E' COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO!

Lo afferma la Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n° 14259/05, depositata il 7 luglio 2005.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite Civili, ha pronunciato la sentenza (che a parte pubblichiamo sul nostro sito web: www.uglstatali.it) sul ricorso presentato da numerosi dipendenti dell'Agencia delle Dogane, avverso la sentenza n. 2707/04 del TAR di Milano e avverso la sentenza definitiva della Corte di Appello di Milano n. 348/04.

L'Agencia delle Dogane aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso dei ricorrenti, aveva dichiarato l'illegittimità del bando di concorso relativo alla selezione per il passaggio dalle categorie C1 e C2 a C3. La Corte territoriale, con sentenza del 10 maggio 2004, in riforma dell'impugnata sentenza, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo. A sostegno di tale decisione, il giudice di appello osservava che il corso-concorso per il passaggio da C1 e C2 a C3, comportava una vera "novazione" del rapporto di lavoro, anziché una mera modifica e che, pertanto, ogni decisione sulle vertenze insorte, competessero al solo giudice amministrativo.

Avverso tale sentenza, i ricorrenti si sono rivolti alla Suprema Corte di Cassazione per sentir dichiarare quale sia il giudice cui spetta la giurisdizione nella controversia.

La Corte ha stabilito che "il conflitto negativo di giurisdizione sollevato alla stregua del disposto dell'art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c. va risolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario".

Già con la Sentenza n. 15403 del 15.10.2003, la stessa Corte aveva statuito che la controversia concernente la procedura selettiva per l'accesso ad un'area superiore a quella d'inquadramento va devoluta al Giudice Amministrativo, richiamando l'art. 63, comma 4° del D.lvo 165/2001, configurandosi, in questo caso l'assimilazione ad una vera e propria "assunzione" nel Pubblico Impiego.

"Di contro -sentenza la Corte- la giurisdizione deve essere devoluta al giudice ordinario, allorquando a fronte di prove selettive, si deve attribuire al dipendente una posizione lavorativa all'interno però della stessa area nella quale viene annoverata la posizione legittimante la partecipazione alle dette prove selettive".

L'UGL accoglie con soddisfazione questa decisione della Corte di Cassazione perché giunge a fare chiarezza sulla reale legittimazione giurisdizionale in questa materia nella quale anche le OO.SS. più esperte hanno più volte incontrato difficoltà nell'indirizzare i Lavoratori interessati nel percorso più lineare.

L'UGL, d'altro canto, ha sempre sostenuto che tale percorso dovesse delinarsi nel senso indicato oggi da questa Sentenza e ringrazia, pertanto i suoi Legali che, spesso in controtendenza rispetto ad altri Uffici Vertenze, avevano sempre sostenuto che, in materia, si dovesse fare ricorso non al TAR ma al Giudice Ordinario.

Spetta ora ai Lavoratori riflettere su tutta la vicenda e formulare le dovute valutazioni!